

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

| | | |
|--|---|---|
| Cod. H24D/P2 Cod. FL/ne Circ. n. 180 | ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA Protocollo N° 2935 | Protocollo Generale (Uscita) cnappcrn - aoo generale Prot.: 0000949 Data: 28/09/2012 |
| | Data 28 SET. 2012 | |

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Seminario del 26 settembre 2012 sulla riforma delle professioni –
Invio documentazione.**

Con riferimento al Seminario del 26 settembre u.s. sulla riforma delle professioni, si provvede ad inoltrare, in allegato, il materiale illustrativo nonché la documentazione distribuita in tale occasione:

- Guida alla riforma della professione;
- Powerpoint della guida alla riforma della professione;
- Relazione illustrativa sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Bozza in discussione con i Consigli Nazionali delle altre professioni riguardante il regolamento per i consigli e i collegi di disciplina territoriali.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.es.:



GUIDA ALLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE

1. DPR 7 agosto 2012 , n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.

2. Art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

3. Art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012

1. DPR 7 agosto 2012 , n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.

La riforma degli ordinamenti professionali, e della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore trova fondamento nell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, norma con la quale sono stati fissati principi per tutte le professioni regolamentate, recepite nel DPR in esame.

La Riforma ha avuto un processo legislativo lungo e complicato; il risultato finale ha alcune imperfezioni, ma nell'insieme è ragionevole e coerente con le necessità quotidiane e le direttive comunitarie, equilibrato nel mantenere le peculiari caratteristiche delle professioni intellettuali.

Di seguito, si evidenziano le principali modifiche.

* * *

L'art. 1 individua la definizione di “**professione regolamentata**”, descritta come:

- l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno;
- il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi;

- la necessità di subordinarne l'iscrizione al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.

Viene poi individuata, nella definizione di "professionista" ogni esercente di una professione regolamentata.

L'**art. 2**, in tema di **accesso ed esercizio dell'attività professionale**, premettendo che resta ferma la disciplina dell'esame di Stato, così come prevista all'articolo 33 della Costituzione, specifica:

- la libertà di accesso alle professioni regolamentate;
- il divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione;
- la possibilità di consentire limitazioni dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Viene poi affermato il principio della libertà dell'esercizio delle professioni, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, e viene chiarito che è ammessa solo su previsione espressa di legge la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

Viene infine ribadito il divieto di limitazioni discriminatorie all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società tra professionisti.

L'**art. 3** afferma il principio della **pubblicità degli albi professionali territoriali**.

Viene specificato che:

- gli albi sono tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine;
- sono pubblici;
- recano l'anagrafe di tutti gli iscritti;
- negli albi deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti;
- gli ordini devono fornire senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Viene difatti prevista la formazione dell'albo unico nazionale degli iscritti, composto dall'insieme degli albi territoriali, tenuto dal Consiglio Nazionale.

Tale aggregazione degli albi territoriali stabilita dalla norma si presta, pertanto, una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli albi tenuti dai singoli Ordini.

Modifiche concrete rispetto a prima

- la gestione dell'albo rimane di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine
- nell'albo deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti
- ci sarà un Albo nazionale on line che raccoglie le informazioni degli Albi Provinciali.

Dati dell'Albo che possono essere pubblicati dagli Ordini territoriali

- L'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 prevede che vanno inseriti nell'Albo, accanto al numero di iscrizione, il cognome, il nome, la residenza, nonché "saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio

della professione, con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione".

- La L. 21 dicembre 1999 n. 526, all'art. 16, prevede inoltre l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito.

- Informazioni quali il numero di telefono o di cellulare – non essendo invece previsti tra i dati obbligatori per legge – possono essere riportate sull'albo soltanto a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

- Ai sensi dell'art. 61, terzo comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ordine professionale può integrare i dati presenti nell'Albo con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale, a condizione che l'interessato formuli un'esplicita richiesta in tal senso.

L'art. 4 disciplina la pubblicità informativa dell'attività professionale.

Viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto:

- l'attività delle professioni regolamentate;
- le specializzazioni;
- i titoli posseduti attinenti alla professione;
- la struttura dello studio professionale;
- i compensi richiesti per le prestazioni.

Non a caso la pubblicità per i professionisti viene definita "informativa".

Viene difatti previsto che la pubblicità deve necessariamente essere:

- funzionale all'oggetto;
- veritiera e corretta;
- non deve violare l'obbligo del segreto professionale;

- non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

In tal modo appare possibile regolare la pubblicità informativa del professionista che reclamizzi prezzi estremamente bassi, inferiori ai costi di produzione, che potrebbero indurre ogni consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.

Modifiche concrete rispetto a prima

- viene specificato l'oggetto della pubblicità informativa

- possono essere indicati i costi

- indicazioni sui limiti della pubblicità informativa => conseguenza => illecito disciplinare

- violazione Codice del Consumo=> conseguenza => procedimento dinanzi all'Antitrust

DELIBERAZIONE AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 8 agosto 2012 (in GURI 28.8.2012 n. 200)

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie.

Art. 4 prevede che ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) (consumatore) b) (professionista) e d-bis) (microimpresa) del Codice del Consumo, che ne abbia interesse, può richiedere l'intervento dell'Autorità

nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo.

Definizioni in base al Codice del Consumo

"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

"professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista

'microimprese': entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.

Procedimento dinanzi all'Autorità Antitrust

Provvedimenti pre-istruttori (Art. 5 Deliberazione Antitrust)

- irricevibilità,
- archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti, - per manifesta infondatezza e per avvenuta rimozione dei profili di possibile ingannevolezza o illecità di una pubblicità;
- per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario, anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica;
- per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate.

Fasi successive

Avvio dell'istruttoria (art. 6 Deliberazione Antitrust),

Sospensione provvisoria della pubblicita' o della pratica commerciale (art. 8 Deliberazione Antitrust),

Partecipazione all'istruttoria da parte di soggetti portatori di interessi pubblici o privati (art. 10 Deliberazione Antitrust),

Richiesta di informazioni e audizioni (art. 12 Deliberazione Antitrust),

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti (art. 13 Deliberazione Antitrust),

Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 16 Deliberazione Antitrust),

Decisione dell'Autorita' (art. 17 Deliberazione Antitrust)

a) decisione di non ingannevolezza/illiceita' del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori;

b) decisione di ingannevolezza/illiceita' del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa;

c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata in sede di avvio del procedimento, tali da far venire meno i profili di illegittimita' della pubblicita' o della pratica commerciale.

L'**art. 5 DPR 137/2012** definisce i confini dell'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea **assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività**.

Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico:

- gli estremi della polizza professionale;
- il massimale della polizza;
- ogni variazione successiva della polizza.

Tale obbligo partirà dal 15 agosto 2013.

In tal modo è stata cambiata la normativa relativamente all'obbligo di copertura assicurativa, in precedenza fissato nel D.L. 138/2011 al 13 agosto 2012 e successivamente anticipato nel D.L. 1/2012 al 24 gennaio 2012, con una data esplicita di entrata in vigore, non chiarita nei precedenti D.L.

La violazione di tali disposizioni costituirà illecito disciplinare.

E' prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Problema di carattere pratico

Art. 9 comma 4 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 *"Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale"*.

Tale ultimo obbligo è stato prorogato dall'art. 5 del DPR 137/2012 al 15 agosto 2013.

L'art. 9 comma 4 del DL 1/2012 non è stato però modificato od integrato.

L'obbligo della polizza assicurativa, ad oggi, è facoltativa in base al DPR 137/2012 e non costituisce illecito disciplinare; la polizza sarà obbligatoria dal 15 agosto 2013 (con conseguente illecito disciplinare a partire da tale data).

E' comunque consigliabile, agli iscritti, di stipulare una polizza, da indicare nel contratto: il rischio potrebbe infatti essere quello della nullità contrattuale per la mancata previsione dei criteri di cui al citato art. 9 comma 4 D.L. 1/2012.

L'art. 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione.

Viene prevista, preliminarmente, la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano, sulla scorta delle indicazioni del parere fornito dal Consiglio di Stato.

Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede, difatti, l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l'esame di Stato, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame.

Allo stato, pertanto, la disposizione sul tirocinio non potrà applicarsi a tali professionisti, ed occorrerà al riguardo una apposita ed autonoma disposizione legislativa.

L'art. 7 regola la formazione continua permanente.

La finalità della formazione è quella di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

Viene di conseguenza previsto l'obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

In base a tale articolo, il Consiglio Nazionale disciplinerà con regolamento, entro il 15 agosto 2013, e previo parere del Ministero,

- le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento,
- requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento,
- valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Fino alla pubblicazione di tale regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti (e di conseguenza nessun illecito disciplinare).

Gli ordini, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, e le associazioni di iscritti su autorizzazione del Consiglio Nazionale, potranno organizzare corsi di formazione, previa trasmissione di motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire parere vincolante.

Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università potranno essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

Le Regioni, infine, potranno disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

L'art. 8 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.

La natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non ha abilitato il Governo a regolamentare, mediante un DPR, anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, essendo necessaria al riguardo una legge ordinaria.

Tali limitazioni sono insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e nella citata Carta Costituzionale.

In attuazione di tali disposizioni, vengono quindi istituiti consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale, al fine di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri pari a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.

Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente.

Rimane comunque ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, in base alle indicazioni già previste all'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i medesimi consigli, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale consiglio dell'ordine. L'elenco predetto è composto da un numero di nominabili pari al doppio del numero di consiglieri che devono essere nominati.

Tali elenchi serviranno anche, ove compatibili, per l'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione.

Con regolamento che verrà adottato entro il 15 novembre 2012 dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante, verranno individuati i criteri in base ai quali i Consigli dell'Ordine avanzano la proposta ed il presidente del tribunale effettua la scelta.

Sono stabilite regole minime di funzionamento dei consigli di disciplina, ove il presidente di detto organo è individuato nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre il più giovane è chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la durata dei consigli di disciplina è la stessa dei consigli dell'ordine.

Le regole sui Consigli di Disciplina partiranno in vigore da dopo il 15 novembre 2012 e fino all'insediamento dei Consigli di Disciplina predetti. Fino ad allora, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

Problemi interpretativi

Dal testo del DPR non è dato comprendere quali funzioni eserciti il consiglio di disciplina territoriale, dal momento in cui vengono individuati anche collegi di disciplina che devono essere comunque composti da tre consiglieri.

Non è dato comprendere quale sia la distinzione tra i collegi di disciplina "*presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo*" e tra il "*presidente del consiglio di disciplina territoriale*"; il Presidente, di conseguenza, sembrerebbe non avere altra funzione se non quella di presiedere il Consiglio di disciplina.

Poiché rimangono ferme tutte le disposizioni procedurali relative ai procedimenti disciplinari, sembrerebbe che la distinzione tra consiglio e collegio di disciplina sia legata alla attività istruttoria che viene compiuta in ambito disciplinare.

Sembrerebbe, pertanto, che il collegio di disciplina abbia funzioni legate alla mera attività istruttoria della fase preliminare, e che il procedimento disciplinare vero e proprio sia posto in capo al consiglio di disciplina.

Disposizioni di cui all'art. 44 del R.D. 23 .10.1925 n. 2357: vengono attribuiti precisi compiti in capo al Presidente del Consiglio, anche relativamente alla fase preliminare, nonché relativamente alla fase della trattazione e della decisione, attribuita dalla legge predetta in capo al Consiglio.

Funzioni di segretario: il DPR limita ai compiti legati al consiglio di disciplina e non al collegio; diversamente, ci sarebbero due segretari, uno per il consiglio di disciplina territoriale ed uno per il collegio di disciplina territoriale, e non è dato comprendere se l'individuazione del segretario dei collegi di disciplina possa avvenire con regole diverse rispetto a quelle individuate per il consiglio di disciplina, in assenza di precisazioni della norma in tal senso.

Quesito inviato al Ministero della Giustizia => in attesa di risposta

In base agli **artt. 12 e 14**, il DPR 137/2012 si applica dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore nella GURI, ovvero il 15 agosto 2012, e abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative con esso incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni.

2. Art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Le tariffe professionali sono abrogate (art. 9 commi 1 e 5).

Il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi per iscritto con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Ognuno può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, sia esso tradizionale o personale, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.

Un nuovo sistema di calcolo viene individuato nel D.M. 20 luglio 2012 n. 140, identificando la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni; agli artt. 33-39 e nelle tabelle allegate sono individuati i nuovi criteri.

Possono essere utilizzati, quindi, quale parametro di raffronto.

Per gli appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, in base all'art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge n°134/2012, le stazioni appaltanti, per stimare i corrispettivi da porre a base d'asta, applicheranno i parametri che saranno individuati con apposito Decreto, al vaglio dei Ministeri e non ancora pubblicato.

Fino all'emanazione di tale Decreto, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento alle "tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012" e pertanto al D.M. 4/4/2001.

I Consigli degli Ordini Provinciali rimangono depositari del potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che sancisce la potestà dell'Ordine di rendere, su richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese".

L'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, si limita ad abrogare, all'art. 9 commi 1 e 5, le tariffe professionali e quelle disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, lasciando quindi salvi gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ..

La valutazione che l'Ordine, d'ora in avanti, dovrà riguardare la verifica del compenso che il professionista, sulla base di parametri espliciti, ha concordato col committente verificando il rispetto delle statuizioni contrattuali e, in base ad esse, la congruità di quanto richiesto.

Per le commesse pubbliche, poi, si applicherà quanto previsto dall'art. 5 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, e fino alla emanazione del nuovo D.M. occorrerà continuare a riferirsi alle previgenti Tariffe (D.M. 4.4.2001).

La forma ed il contenuto dei pronunciamenti dell'Ordine, infine, non dovrebbero discostarsi dalle modalità finora utilizzate pur limitandosi a valutare quanto sancito contrattualmente tra le parti e, per gli appalti pubblici, osservare il disposto del D.L. 83/2012.

3. Art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012

L'art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012 ha delineato i criteri per le società tra professionisti

In base a tale legge, è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Le forme possono quindi essere quelle della società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) e società cooperativa, quest'ultima costituita da un numero di soci non inferiore a tre.

Viene esclusa la modalità di costituzione societaria mediante l'associazione in partecipazione, presente nel titolo VII del libro V del codice civile.

I principi che dovranno essere obbligatoriamente presenti in tutte le società tra professionisti saranno, oltre all'indicazione espressa di tale denominazione sociale, l'indicazione nell'atto costitutivo de:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che

la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

L'art. 10 della L. 183/2011 prevede inoltre che:

- la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
- i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta;
- il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate;
- la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

L'art. 10 della L. 183/2011, prevede poi una regolamentazione delle S.T.P. con un Decreto Ministeriale per l'iscrizione a una sezione speciale dell'Albo e la sottoposizione alle Norme Deontologiche, che non è stato ancora pubblicato dal Governo.

In assenza di tali norme applicative, non è ancora possibile la costituzione di tali forme societarie.

Relazione illustrativa sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

1. *Quadro normativo* - L’intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali trova fondamento in un contesto di legislazione primaria modificatosi in un breve arco temporale, nell’ambito del quale si sono succedute le seguenti disposizioni:

- l’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, norma con la quale sono stati fissati principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni regolamentate;
- l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che, in materia di *‘Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti’*, ha modificato l’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introducendo lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali, individuato nel regolamento di delegificazione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; è stato altresì previsto, dalla stessa disposizione, che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo;
- l’articolo 33 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, con cui sono stati regolati (introducendo un comma *5-bis*, di seguito al comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) i tempi di attuazione della normativa secondaria di delegificazione, stabilendo che le leggi professionali sarebbero state abrogate ‘in ogni caso’ dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti; con la stessa norma l’effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi – i.e. autoesecutivi – formulati dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che li aveva introdotti; con il medesimo articolo 33 è stata espressamente conferita al Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31.12.2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell’avvenuta riforma (è stato così introdotto il comma *5-ter*, di seguito al comma *5-bis* dell’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);
- l’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, con il quale: è stato integralmente abrogato il sistema delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; sono stabilite le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali e fissati obblighi informativi in favore del cliente, con la previsione di un preventivo di massima; è stata prevista in diciotto mesi la durata massima del tirocinio per l’accesso alle professioni e stabilita la possibilità che i primi sei mesi di tirocinio possano essere svolti in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea; è stato modificato l’articolo 3, comma 5, nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni immediatamente precettive.

2. Principi di delegificazione - Individuata nei regolamenti di delegificazione la modalità normativa attraverso cui provvedere alla voluta *liberalizzazione* delle professioni, in un più ampio contesto di norme finalizzate all’eliminazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche, i principi cui conformare l’attività normativa secondaria, a seguito delle modificazioni nel tempo succedutesi e per effetto della rilegificazione di alcune materie, sono i seguenti:

- a) *l’accesso alla professione* deve essere libero e fondato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; il numero chiuso, su base territoriale, è consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico (come ad esempio la tutela della salute umana), ma alcuna limitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità, ovvero sulla ubicazione della sede della società professionale;
- b) *la formazione continua permanente* è obbligatoria ed è sanzionata disciplinarmente la violazione di tale obbligo;
- c) *il tirocinio per l’accesso* deve avere (per disposizione di norma primaria) durata non superiore ai diciotto mesi e deve garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa ed il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;
- d) *l’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale* è obbligatoria e di essa deve essere data notizia al cliente;
- e) *la funzione disciplinare* deve essere affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali.
- f) *la pubblicità informativa* deve essere consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

3. Compatibilità con il sistema costituzionale - La compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti dello strumento attuativo dei principi di delegificazione sopra esposti deve essere valutato tenendo conto, da un lato, della materia trattata (*professioni*) e, dall’altro, dei limiti che la legge assegna ai regolamenti di delegificazione (*materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione*).

Sotto il primo profilo, va rilevato che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione individua, tra le materie di *legislazione concorrente*, le *professioni*, cosicché si pone in astratto il problema della competenza ad emanare regolamenti (anche di delegificazione), considerato che *la potestà regolamentare spetta alle Regioni* in materie diverse da quelle di legislazione esclusiva (articolo 117, comma 6, Cost.).

Il problema della legittimità dell'attività normativa di delegificazione, in materia di professioni, va valutato avuto riguardo al più ampio contesto sistematico in cui si colloca la normativa che ha introdotto i principi di liberalizzazione enunciati. Le norme del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono ispirate dall'esigenza di incentivare lo sviluppo economico, da attuarsi mediante la piena tutela della concorrenza tra imprese. A tal fine viene dettata una normativa, che, complessivamente ispirata al principio della libertà d'impresa, realizza l'abrogazione delle indirette restrizioni all'accesso ed all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

La materia della professioni viene dunque presa in esame, nel più ampio quadro delle attività che costituiscono esplicazione dell'autonomia economica privata, quale settore, la cui liberalizzazione mira indirettamente alla *tutela della concorrenza*, espressamente rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 Cost. La lettura della normativa in questione, in chiave di garanzia della libera concorrenza e del mercato aperto, è favorita dalla pacifica qualificazione delle *attività delle libere professioni* quali *servizi* (articolo 57, par. 2, lett. d), TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE).

Va da ultimo osservato sul punto che la disciplina sulle professioni ha, per taluni aspetti, un suo carattere *necessariamente unitario*. In tal caso, la competenza concorrente delle Regioni è destinata a lasciare il passo al solo intervento statale (il principio è stato affermato dalla Corte costituzionale in relazione alla *individuazione di nuove figure professionali*, che non può essere rimessa alla normativa regionale: v. C. cost. n. 153/2006 e n. 57/2007). La medesima esigenza di unitarietà della disciplina può essere senz'altro avvertita per le materie (accesso, tirocinio, formazione continua, assicurazione dai rischi professionali, disciplinare, pubblicità commerciale) rimesse alla delegificazione, trattandosi con evidenza di profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (da cui la Corte costituzionale fa derivare la natura concorrente) e che impongono piuttosto una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.

Il secondo profilo di compatibilità costituzionale dei regolamenti di delegificazione attiene al previsto limite della riserva assoluta di legge.

L'alinea del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, premette espressamente, prima di dare mandato al Governo per la riforma degli ordinamenti, secondo i principi enunciati, la salvezza dell'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni. Ne deriva pertanto che i regolamenti di delegificazione non investono la riforma dell'accesso sotto il profilo della eliminazione o modificazione dell'esame di Stato.

Altro aspetto, non suscettibile di costituire oggetto di delegificazione, deve essere considerato quello relativo alla istituzione degli organi di disciplina nei limiti così specificati.

La lettera f) dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, muovendo dal presupposto di rimuovere un ostacolo ad un adeguato accesso alle professioni, stabilisce l'istituzione di organi locali e nazionali "diversi da quelli aventi funzioni amministrative", ai quali affidare "l'istruzione e la decisione" delle questioni disciplinari", e prevede una ragione di incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di membro dei costituendi consigli di disciplina. La previsione richiamata si rivolge, in effetti, in modo del tutto indifferenziato, ad ogni consiglio locale e nazionale di ciascuna professione considerata, escludendo le sole professioni sanitarie.

La norma primaria detta dunque un criterio di delegificazione che non sembra tener conto della natura della *competenza disciplinare* di quegli ordini professionali per i quali le funzioni in materia disciplinare sono previste dal legislatore alla stregua di una vera e propria *competenza giurisdizionale* (è il caso, a titolo di esempio, degli architetti, degli avvocati, dei chimici, dei geometri, degli ingegneri, dei periti industriali). E' noto che le funzioni giudiziarie dei consigli nazionali sono ritenute compatibili con la Costituzione per la conservazione delle giurisdizioni speciali esistenti al 1° gennaio 1948 (VI disp. trans. e fin Cost.: il termine previsto per la revisione delle giurisdizioni speciali non è considerato perentorio da Corte cost. n. 284/1986).

La costituzione prevede che la materia della giurisdizione non possa venir disciplinata se non ad opera della legge ordinaria (l'articolo 108 della Carta dispone: "Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge"). Si tratta di una tipica ipotesi di riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, con la conseguenza che non può ritenersi che la previsione di legge abbia abilitato il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei Consigli dell'ordine nazionali, dovendosi concludere che il regolamento sia sprovvisto, a riguardo, di ogni potestà d'intervento. Corollario di tale assunto è che la lettera f) dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, può riferirsi in effetti ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come nel caso dei commercialisti ed esperti contabili: cfr. in motivazione, Cass. n. 30785 del 2011).

4. Tecnica dell'intervento normativo e struttura del testo - Lo schema di decreto che si illustra è destinato a riformare, nei limiti dei principi indicati dalla legge, tutte le professioni regolamentate siano quindi esse esercitate da professionisti iscritti in ordini che da quelli organizzati in collegi. I riferimenti ai soli 'ordini professionali' contenuti nell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, devono considerarsi estensibili alle professioni organizzate per 'collegi professionali', trattandosi di distinzione meramente terminologica idonea solo in via tendenziale a distinguere quelle professioni per le quali è richiesto per l'iscrizione all'albo un titolo di studio non inferiore alla laurea (ordini) da quelle per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore (collegi).

L'intervento normativo non opera mediante la tecnica della novellazione delle attuali fonti normative vigenti sugli ordinamenti professionali, ma si realizza attraverso disposizioni di carattere generale destinate ad incidere su ogni singolo ordinamento, determinando l'abrogazione delle norme ivi contenute interpretativamente incompatibili.

Ne deriva una struttura dell'articolato, unico per tutte le professioni, ripartito in quattro Capi, il primo dei quali reca disposizioni generali, mentre gli ulteriori capi contengono alcune necessarie disposizioni specifiche relative a singole categorie professionali.

5. Contenuto del decreto - Il Capo I (articoli 1-8) si apre con una disposizione contenente la definizione di 'professione regolamentata' e di 'professionista' (**articolo 1**).

La professione regolamentata è definita come l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi, allorché l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità. **Seguendo una specifica indicazione del Consiglio di Stato, si è escluso, nella versione dello schema destinata all'esame definitivo, che l'applicazione delle disposizioni regolamentari riguardi anche soggetti inseriti in qualsiasi albo, registro o elenco tenuti da amministrazioni o enti pubblici, così interpretando, in senso restrittivo, il dato normativo primario che riferisce la riforma alle "professioni regolamentate". Con la modifica apportata il testo si conforma ad analoga osservazione avanzata dalle Commissioni parlamentari.**

A tali professioni regolamentate si applicano le disposizioni del decreto di riforma, salve le deroghe contenute nella legge di delegificazione per le professioni sanitarie sia in tema di formazione continua permanente che in materia di istituzione di organi disciplinari.

La norma definitoria fa espresso riferimento all'ipotesi di riserva dell'attività, limitandola ai soli casi espressamente previsti dalla legge. Nei restanti casi, pertanto, nessuna attività sarà riservata.

L'**articolo 2**, in tema di accesso ed esercizio dell'attività professionale, **premettendo che resta necessariamente ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione**, conferma i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione. Limitazioni possono essere consentite dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Nella stessa disposizione è correlativamente affermato il principio, **contenuto nella norma primaria**, della libertà dell'esercizio delle professioni, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico.

Il comma 3 dell'articolo 2 sviluppa il divieto, contenuto nella legge di delegificazione, di introdurre limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato (salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute). **Recependo le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato sul punto, è stato eliminato l'ultimo periodo del comma 3 sulla salvezza delle limitazioni derivanti dall'attività svolta alle dipendenze di enti o di altri professionisti, mentre rimane l'espressa salvezza dell'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili ed il**

richiamo generale alle limitazioni derivanti da norme primarie connesse alla tutela della salute.

Il comma 4 dell'articolo 2 ribadisce il divieto di limitazioni discriminatorie all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società.

L'**articolo 3** afferma il principio della pubblicità degli albi professionali territoriali, il cui insieme **forma** l'albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio nazionale di ciascun ordine o collegio. Gli albi territoriali, i cui dati è previsto che siano trasmessi telematicamente, ai fini dell'aggiornamento, all'albo unico nazionale, svolgono funzione di raccolta dei dati anagrafici degli iscritti e recano le annotazioni dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. **Può essere chiarito, in relazione a specifico rilievo delle Commissioni parlamentari, che l'albo unico nazionale previsto dall'articolo 3, comma 2 dello schema, è costituito quale insieme degli albi unici territoriali di ogni professione, senza che questi siano privati in alcun modo della loro valenza istituzionale autonoma. L'aggregazione degli albi territoriali stabilita dalla norma è infatti essenzialmente funzionale ad una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli albi, intesi come banche dati. In sede di consultazioni non vi è stato nessun rilievo da parte degli ordini**

L'**articolo 4** dà attuazione all'articolo 3, comma 5, lettera g), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, disciplinando, in chiave di incentivazione della concorrenza, la pubblicità informativa dell'attività professionale. Nel concetto di pubblicità informativa, previsto dalla norma di delega, deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti. Tale pubblicità è ammessa con ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, l'organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione, nonché i compensi richiesti per le prestazioni.

Le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzionali all'oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono violare l'obbligo del segreto professionale. **Di contrario avviso rispetto alle indicazioni del Consiglio di Stato, è stata mantenuta la connotazione della pubblicità come "funzionale all'oggetto", perché ritenuta utile ad evitare che la pubblicità possa assumere caratteri di eccentrica estraneità ai contenuti professionali stessi.**

Il comma 3 stabilisce che la pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l'ha adottata illecito disciplinare. **Si è integrata la norma, come suggerito dal Consiglio di Stato, specificando che la medesima condotta integra una violazione delle disposizioni contenute nel codice del consumo e concernenti la pubblicità ingannevole.**

L'**articolo 5** definisce i confini dell'obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. Viene precisato **che il rischio da coprire con l'assicurazione obbligatoria prevista dalla**

norma primaria di delegificazione è quello relativo ai danni derivanti al 'cliente', con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto diretto di *clientela*, nel senso tradizionale della prestazione di un *servizio professionale diretto* al cliente che lo commette. Ne deriva la necessità di non introdurre alcuna eccezione all'obbligo assicurativo previsto dalla norma primaria, lasciando all'interprete di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l'obbligo di assicurazione. Più in generale, la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista-cliente, che l'obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Sempre in relazione all'oggetto dell'assicurazione professionale, è specificato che essa riguarda anche i danni connessi alla custodia di documenti o valori ricevuti dal cliente. L'obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.

Come ritenuto necessario dal Consiglio di Stato, sulla scorta di una interpretazione restrittiva (ancorché meno liberalizzatrice, come invece nel testo originario) della norma primaria, viene previsto che solo i consigli degli ordini o collegi, ovvero gli enti previdenziali dei professionisti possano negoziare le convenzioni assicurative collettive previste dalla stessa disposizione.

Non si è ritenuto possibile accogliere l'istanza espressa nei pareri delle Commissioni parlamentari volto ad introdurre un obbligo delle compagnie di assicurazione alla stipula delle polizze, stabilendo le relative condizioni generali. La norma primaria non conferisce infatti alcuna delega sul punto, che, ove considerato, comporterebbe una deroga ai principi del codice civile (art. 2597). Resta ferma l'applicazione della normativa generale in tema di concorrenza, per cui la pratica di condizioni contrattuali di cartello da parte delle compagnie assicuratrice costituirebbe un illecito, con conseguente applicabilità della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e *antitrust*.

Neppure può trovare spazio la modifica, auspicata dai notai e veicolata dalle Commissioni parlamentari, al sistema di esazione dei contributi di quei professionisti al fine di garantire la tenuta del sistema vigente (nell'ordinamento notarile) della polizza collettiva di assicurazione. Si tratta di una materia del tutto estranea ai criteri di delegificazione.

Rispetto allo schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, all'articolo 5, è aggiunto il comma 3, per il quale l'obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto e ciò al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive previste nella medesima disposizione. Viene in tal modo assecondata una condizione posta dalle Commissioni parlamentari, che espressamente riferiscono di aver veicolato e fatto proprie istanze provenienti da categorie professionali interessate, che hanno indicato la necessità di un differimento dell'efficacia della norma in esame.

L'articolo 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. La materia è stata in parte rilegificata da un duplice intervento: - l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha ridotto tra tre anni a diciotto mesi la durata

massima del tirocinio; - l'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha ribadito, con norma immediatamente precettiva, la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni; ha stabilito la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ha escluso la pregressa previsione di un compenso per il tirocinante.

Il residuo ambito di delegificazione riguarda pertanto l'aspetto relativo all'effettivo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante e l'adeguamento costante in funzione della garanzia di serietà ed adeguatezza del servizio professionale da prestare.

Entro questi limiti, l'articolo 6:

- ribadisce l'obbligatorietà del tirocinio **ove previsto dai singoli ordinamenti professionali** e la sua durata massima di diciotto mesi; **la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano e la precisazione della durata massima del periodo come stabilito dalla norma primaria costituiscono integrazioni del testo operate sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Stato. Il parere reso dallo stesso organo indica la necessità di introdurre una norma transitoria sulla applicabilità del periodo di 18 mesi anche ai tirocini in corso. Non si ritiene, tuttavia, di dover integrare la normativa regolamentare giacché, con circolare del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2012 – prot. n- 93833, è stata data interpretazione, nel senso indicato dal Consiglio di Stato, all'art. 9 del decreto legge n. 1 del 2012, normativa primaria non suscettibile di essere incisa, neppure in chiave interpretativa, dal regolamento di delegificazione. Le Commissioni parlamentari hanno rilevato, sulla durata del tirocinio, che la previsione di 18 mesi, anche per le professioni che prevedevano un periodo inferiore, potrebbe limitare l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del D.L. n.138 del 2011, e dal comma 6 dell'art. 9 del D.L. 1/2012. Il rilievo è tuttavia superato dal fatto che nulla vieta agli ordini o collegi convenzioni con l'università. Quanto in particolare alla possibilità che il tirocinio si svolga anticipatamente, in concomitanza con il corso di laurea, il presente decreto, riprendendo la successiva rilegificazione di cui all'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, permette l'opzione: il profilo è quindi stato nuovamente normato in via primaria, senza possibilità di modifiche in questa sede. Ancora in sede di parere parlamentare, riportando istanze della categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, le Commissioni reputano necessario introdurre una norma che consenta ai tirocinanti di completare il periodo di tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, prendendo tuttavia atto che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non possa riguardare la durata del tirocinio previsto, in sede comunitaria, per l'iscrizione nel predetto registro dei revisori; la richiesta veicolata dalle Commissioni parlamentari è tuttavia inaccoglibile poiché l'iscrizione al registro dei revisori è materia estranea alla delegificazione: essa non è relativa a una professione regolamentata ma a un servizio**

professionale (erogabile da più tipologie di professionisti), vincolata da normativa comunitaria e oggetto, per norma primaria speciale (dlgs. n. 39 del 2010), di separata regolamentazione (rimessa al Ministero dell'economia, salvo che per la regolamentazione dell'esame di Stato rimesso a regolamento Giustizia di concerto Economia, in corso di finalizzazione). L'esigenza prospettata non è stata infatti rilevata dal Consiglio di Stato;

- definisce il tirocinio come addestramento a contenuto teorico-pratico finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione e la gestione organizzativa dello studio professionale;
- pone l'iscrizione nel registro dei praticanti (tenuto presso l'ordine o il collegio) territoriale quale condizione per lo svolgimento del tirocinio;
- stabilisce, al fine di rendere effettiva ed adeguata la formazione, il requisito di cinque anni di anzianità per il professionista affidatario ed il tetto di tre praticanti contemporaneamente; viene fatta salva la possibilità di deroga per autorizzazione del consiglio dell'ordine o collegio competente, **cui è rimessa, come suggerito dal Consiglio di Stato, la potestà regolamentare di stabilire i criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa che consentano di derogare al tetto di tre praticanti come stabilito in via ordinaria; la potestà regolamentare dei consigli nazionali è bilanciata dall'intervento nel procedimento del ministro vigilante, chiamato ad esprimere un parere vincolante sulla selezione dei predetti criteri. Sul punto non è stata ritenuta fondata l'osservazione delle Commissioni parlamentari per cui non corrisponderebbe ai principi di delegificazione la disposizione del comma 3 dell'articolo 6, nella parte in cui dispone che il professionista affidatario debba avere almeno cinque anni di anzianità e non invece un'anzianità inferiore con conseguente maggiore flessibilità organizzativa. La norma costituisce invero attuazione del principio di effettività e serietà dell'attività di formazione teorico-pratica ed è pertanto il frutto di un legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, conforme alla delega, come peraltro confermato dal parere del Consiglio di Stato che nulla rileva in proposito;**
- introduce la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi (non vi sono, **come ipotizzato dal Consiglio di Stato, ostacoli derivanti dalla normativa comunitaria a regolare il tirocinio professionale limitando a un certo tempo il periodo extra nazionale riconoscibile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in questione, relativo infatti all'accesso alla professione nazionale e non al riconoscimento del correlativo titolo ai fini dell'esercizio extra UE**) e ribadisce la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali competenti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **nonché, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, di convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;**

- è stabilito che, in funzione dell'effettività e serietà del tirocinio, esso possa essere svolto anche in costanza di rapporto di pubblico impiego o di rapporto di lavoro subordinato privato, purché detti rapporti di lavoro siano regolati, quanto alla modalità di svolgimento e agli orari previsti, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio. Seguendo le osservazioni del Consiglio di Stato, è stata eliminata l'incompatibilità della pratica del tirocinio con il solo rapporto di pubblico impiego ed è stata completamente equiparata la disciplina in questione con il rapporto di lavoro subordinato privato;
- è esclusa la configurabilità dell'attività di tirocinio come rapporto di lavoro subordinato, salva la corresponsione di un equo indennizzo previsto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- ancora in funzione della serietà della preparazione, l'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi senza giustificato motivo è previsto che determini l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo; di contro, una interruzione giustificata è consentita per una durata massima di nove mesi, salva la necessità per il tirocinante di completare l'intero periodo previsto (viene disatteso l'invito del Consiglio di Stato a rendere meno gravosa la previsione, eventualmente prevedendo un periodo di interruzione più ampio; il parere della Sezione consultiva non sembra infatti coerente con le scelte di fondo del regolamento sull'attuazione del principio dell'*effettivo svolgimento dell'attività formativa* affermato dalla norma primaria);
- la soggezione dei praticanti alle norme deontologiche dei professionisti abilitati ed al medesimo regime disciplinare;
- sono individuate, quali modalità di tirocinio, la pratica svolta presso lo studio professionale e la frequenza, **facoltativa ed alternativa**, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli ordini o dai collegi, nonché da associazioni o enti autorizzati dai **consigli nazionali degli ordini o collegi con intervento ministro vigilante**, nel procedimento deliberativo consiliare, volto a vincolare gli ordini o collegi anche nel senso dell'accoglimento dell'autorizzazione che si intenda negare (è quindi specificamente previsto, in parziale distonia con il parere del Consiglio di Stato, ma con evidente finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di potere autorizzatorio, che i consigli nazionali trasmettano motivata proposta di delibera, anche di diniego dell'autorizzazione, al ministro vigilante al fine di assumere un parere vincolante sul punto e, quindi, eventualmente inducendo al rilascio di una autorizzazione che si intende negare. Sul punto resta ferma, diversamente da quanto ritenuto dalle Commissioni parlamentari, la possibilità che i corsi di formazione siano organizzati da soggetto diversi dalle associazioni professionali; va rilevato che la legge di delegificazione non solo consente, ma, in chiave di liberalizzazione, impone che i corsi possano essere organizzati da soggetti estranei agli ordini e collegi); correlativamente i consigli nazionali degli ordini o collegi, previo parere favorevole del ministro vigilante, emanano un regolamento concernente: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei

corsi di formazione (con l'obiettivo espresso di garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa); b) i contenuti formativi essenziali; c) la durata minima dei corsi con carico didattico minimo non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, nonché per la verifica intermedia e finale del profitto, affidate ad una commissione di professionisti o docenti universitari in modo da garantire omogeneità di giudizio sull'intero territorio nazionale (**anche per tale regolamento si è ritenuto, in parziale difformità rispetto alle osservazioni del Consiglio di Stato, di mantenere un intervento del ministro vigilante nell'iter di adozione del regolamento con evidente finalità di tutela della libera concorrenza**); ancora al ministro vigilante è rimessa, verificata l'idoneità dei corsi di formazione e la dichiarazione della data a decorrere dalla quale il corso di formazione diviene operativo ai fini del tirocinio con al finalità di rendere omogenea l'applicazione della disciplina sul punto;

- sono attribuiti al consiglio dell'ordine o del collegio i poteri di certificazione sullo svolgimento del tirocinio;
- è infine stabilita l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo;
- si chiarisce che le disposizioni in parola si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, **fermo quanto previsto, in particolare sulla durata, dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 1/2012.**

L'**articolo 7** regola la formazione continua permanente con la finalità di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale. E' quindi sancito, per il singolo professionista, l'obbligo di formazione mediante un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo è previsto che abbia rilievo disciplinare.

I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini o dai collegi, nonché da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi con intervento ministro vigilante, nel procedimento deliberativo consiliare, volto a vincolare gli ordini o collegi anche nel senso dell'accoglimento dell'autorizzazione che si intenda negare. E' quindi specificamente previsto, in parziale distonia con il parere del Consiglio di Stato, ma con evidente finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di potere autorizzatorio, che i consigli nazionali trasmettano motivata proposta di delibera, anche di diniego dell'autorizzazione, al ministro vigilante al fine di assumere un parere vincolante sul punto e, quindi, eventualmente inducendo al rilascio di una autorizzazione che si intende negare.

Ad un regolamento, emanato dai **consigli nazionali degli ordini o collegi, previo parere favorevole del ministro vigilante**, è rimessa: a) la determinazione delle modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti; b) la individuazione dei requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; c) la fissazione del valore del credito formativo professionale, quale unità di misura della formazione continua (**anche per tale regolamento, parallelamente a quanto previsto**

per i corsi di formazione nel tirocinio, si è ritenuto, in parziale difformità rispetto alle osservazioni del Consiglio di Stato, di mantenere un intervento del ministro vigilante nell'*iter* di adozione del regolamento con evidente finalità di tutela della libera concorrenza).

In sede di parere parlamentare, si è rilevata l'opportunità di integrare la disposizione del comma 3, sulla possibilità di stipulare convenzioni tra consigli nazionali degli ordini ed università, prevedendo che l'attività di gestione ed organizzazione dell'aggiornamento professionale possa avvenire anche a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. Invero, la norma richiamata del comma 3 non esclude la possibilità che i corsi per la formazione continua siano organizzati anche a cura degli ordini o collegi territoriali, e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate, cosicché non si rinvergono ragioni per una modificazione del testo sul punto.

Ad apposite convenzioni tra consigli nazionali competenti e università è rimessa la determinazione delle regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi (professionali ed universitari). Parimenti è regolato il riconoscimento reciproco tra diversi ordini o collegi professionali (crediti interprofessionali).

E' riconosciuta la competenza regionale per la disciplina dell'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale. La norma, diversamente da quanto ritenuto in sede di Commissioni parlamentari, che prospettano un profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, si limita a ribadire che le Regioni (che hanno potestà concorrente in materia di professioni) possono prevedere l'attribuzione di fondi per i corsi di formazione.

L'articolo 8, ancorché meramente confermativo di principi contenuti nella norma primaria, riguardando il tema delle incompatibilità, ritenuto estraneo alla delega dalle Commissioni parlamentari, è stato espunto dall'articolato.

L'articolo 8 (rinumerato, come i seguenti, per effetto della soppressione dell'articolo che precede) è dedicato alla riforma del sistema disciplinare delle professioni, la cui attuazione incontra:

- a) i limiti costituzionali esposti al punto 3 della presente relazione (la natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non abilita il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, dovendosi ritenere che il regolamento sia sprovvisto, a riguardo, di ogni potestà d'intervento, limitato ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa);
- b) i limiti derivanti dalla legge di delegificazione, che non prevede in alcun modo la possibilità di riformare il sistema elettorale dei consigli, non consente di modificare la competenza territoriale degli stessi (eventualmente ampliandola per le funzioni disciplinari), non prevede di modellare la composizione dei collegi di disciplina attraverso la nomina di componenti esterni, attesa la mancata possibilità di modifica del sistema rappresentativo vigente per la composizione degli attuali organi di disciplina;

- c) le limitazioni insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che individua, quale criterio di delegificazione in materia disciplinare, l'incompatibilità della carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei costituenti consigli di disciplina nazionali e territoriali; l'aggettivazione (*nazionali e territoriali*) data ai consigli di disciplina impone una lettura della norma nel senso della individuazione di una incompatibilità 'interna' e non allargata a qualsivoglia carica di consigliere dell'ordine anche ad altro livello territoriale; se la norma avesse voluto estendere l'incompatibilità alla carica di consigliere del collegio di disciplina avrebbe dovuto esplicitarlo, ovvero avrebbe dovuto essere diversamente formulata con l'esclusione della predetta aggettivazione.

Sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato ha formulato le seguenti osservazioni, ampiamente riprese e condivise dalle Commissioni parlamentari: i) per gli organi di disciplina aventi natura giurisdizionale, si sostiene che l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine (o collegio) e quella di membro dei consigli di disciplina, voluta dalla norma primaria sia a livello territoriale che nazionale, possa essere attuata prevedendo che chi esercita funzioni disciplinari non può esercitare funzioni amministrative e rimettendo l'attuazione del principio all'autonomia organizzativa dei vari consigli, che potrebbero strutturarsi in sezioni; ii) per gli organi di disciplina territoriali ed i consigli nazionali che decidono in via amministrativa, viene considerata ingiustificata l'esclusione dell'opzione di prevedere negli organi disciplinari anche soggetti terzi (come attualmente in altri ordinamenti: Commissione amministrativa regionale di disciplina per notai, presieduta da un magistrato nominato dal presidente della Corte d'appello del distretto); viene proposta la nomina, da parte consiglio dell'ordine (o collegio), dei componenti dell'organo disciplinare composto (o presieduto) anche da terzi; iii) viene criticato il criterio di individuazione dei componenti del consiglio nazionale di disciplina (non giurisdizionale) mediante il criterio dei non eletti, in quanto oggetto di valutazione elettorale negativa o comunque insufficiente ai fini della rappresentatività.

L'opzione di cui al punto i) avanzata dal Consiglio di Stato va valutata tenendo conto dei limiti entro cui può operare la delegificazione. In particolare va richiamato il noto e discusso limite della riserva assoluta di legge di cui all'art. 108, primo comma, della Costituzione, per gli organi di disciplina aventi natura giurisdizionale. Può essere ulteriormente sottolineato che alcuna norma secondaria può incidere, anche indirettamente, sugli organi con funzioni giurisdizionali, quali quelli disciplinari nazionali di alcuni ordini (come il CNF). Deve infine richiamarsi il tenore letterale della norma primaria che parla di *organi* di disciplina differenti e di incompatibilità della *carica*, e non solo, come indicato dal Consiglio di Stato, di *funzioni* differenziate e, appunto, di distinzione tra funzioni. Appare dunque scelta congrua e più aderente al dettato costituzionale quella di escludere del tutto dalla disciplina regolamentare gli organi di disciplina aventi natura giurisdizionale.

Sulle osservazioni di cui al punto ii), con sostanziale adesione alle indicazioni del Consiglio di Stato, viene prevista la divaricazione di funzioni (disciplinari-amministrative) nei consigli di disciplina nazionale che decidono in via

amministrativa, con al conseguenza che la concreta disciplina attuativa della incompatibilità è lasciata ai poteri autorganizzatori dei consigli nazionali.

Sulle osservazioni di cui al punto iii), e segnatamente sulla partecipazione di terzi nei consigli di disciplina territoriali, dev'essere rilevata una oggettiva difficoltà concreta di impegnare il presidente del tribunale (come possibile soggetto terzo componente dell'organo in questione), per ogni professione, nella composizione di tutti gli organi di disciplina costituiti nel circondario del suo ufficio. Il profilo della terzietà (riflesso della incompatibilità di funzioni e di cariche voluto dalla norma) può essere parimenti garantito a livello di *designazione* dei componenti del collegio di disciplina, questa sì assegnata, attingendo da una rosa di candidati proposta dal consiglio dell'ordine o collegio, al presidente del tribunale (figura idonea ad escludere che la designazione da parte del consiglio locale possa subire condizionamenti per effetto della prossimità agli iscritti, profilo questo che consente di differenziare la disciplina a livello nazionale). Ai consigli nazionali è attribuito il compito di emanare un regolamento (partecipato dal ministro vigilante) per l'individuazione dei criteri in base ai quali viene effettuata la scelta della rosa dei candidati proposta al presidente del tribunale per la nomina.

Le Commissioni parlamentari, in aggiunta, ritengono sia opportuno estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge n. 183 del 2011 l'applicazione delle stesse disposizioni, in quanto compatibili, in materia disciplinare per gli iscritti. L'indicazione delle Commissioni non può essere seguita poiché il regolamento non costituisce la sede destinata alla regolazione della materia disciplinare, in via primaria, regolata dall'art. 10 della legge n. 183/2011, che prevede a sua volta l'adozione di un autonomo e specifico decreto ministeriale per la normativa di dettaglio delle società tra professionisti.

In attuazione della legge di delegificazione e secondo i criteri di scelta sopra illustrati, sono istituiti, per tutte le professioni diverse da quella sanitaria, i *consigli di disciplina territoriali* presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale. Ciò consente di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri pari a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni. Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali, tenuto conto dei limiti imposti dalla legge di delegificazione e sopra esposti, è effettuata mediante *nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i medesimi consigli*, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale consiglio dell'ordine. L'elenco predetto è composto da un numero di nominabili pari al doppio del numero di consiglieri che devono essere nominati.

Con regolamento adottato dai consigli nazionali degli ordini o collegi, previo parere vincolante del ministro vigilante, sono individuati i criteri in base ai quali i consigli avanzano la proposta ed il presidente del tribunale effettua la scelta.

Sono stabilite regole minime di funzionamento dei consigli di disciplina ove il presidente di detto organo è individuato nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre il più giovane è chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la durata dei consigli di disciplina è la stessa dei consigli dell'ordine o collegio.

I commi da 7 a 11 regolano la costituzione, composizione e competenza dei *consigli di disciplina nazionali*. La costituzione di tali organi è prevista, come rilevato sopra, per le sole professioni dove i consigli nazionali degli ordini o collegi decidono le questioni disciplinari *in via amministrativa*. Le competenze in materia disciplinare dei nuovi organi sono le stesse precedentemente assegnate ai consigli nazionali.

E' affermata la regola della separazione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative, che devono essere svolte da consiglieri diversi, secondo una articolazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio che rifletta detta separazione e da stabilirsi mediante regolamento interno, adottato su parere vincolante del ministro che ha la vigilanza sull'ordine o collegio.

Sul piano del funzionamento dell'organo disciplinare, viene previsto che le funzioni di presidente siano svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, mentre l'iscritto più giovane svolge le funzioni di segretario.

Il ministro vigilante procede, secondo i principi generali, al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione di legge, ovvero nel caso in cui non siano in condizioni di funzionare regolarmente.

Il nuovo sistema disciplinare, che prevede che restino comunque ferme le disposizioni in materia di procedimento come regolate dai singoli ordinamenti, diviene operativo con l'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali neocostituiti.

La disposizione illustrata si chiude con l'espressa previsione che, per le professioni sanitarie e per quella di notaio continua ad applicarsi la disciplina vigente. Per le prime, la norma ripropone il limite imposto dalla legge di delegificazione; per la professione di notaio, va considerata la peculiarità del sistema disciplinare vigente, che garantisce di per sé la separazione con la funzione amministrativa (oltre che ampia terzietà), in cui consiste l'essenza della riforma sul punto: come può riscontrarsi, infatti, tutta la disciplina degli artt. 148 e seguenti della legge notarile (16 febbraio 1913 n. 89), quale modificata dal decreto legislativo 1° agosto 2006 n. 149, è conforme ai principi di delega.

Il Capo II (articoli 9 e 10) reca specifiche disposizioni concernenti gli avvocati.

L'**articolo 9** stabilisce che l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

L'**articolo 10**, fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, stabilisce che:

i) il tirocinio forense può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi **(le Commissioni parlamentari hanno richiesto di esplicitare che il tirocinio presso gli uffici legali di enti privatizzati autorizzati dal Ministro della giustizia possa**

avvenire solo se tali enti sono dotati di un autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti all'albo professionale muniti di diritto di rappresentanza esterna e processuale. La prevista autorizzazione del Ministro della giustizia appare di per sé idonea a garantire l'adeguatezza dello studio presso cui può essere svolto il tirocinio. Tale rilievo pare idoneo a superare l'osservazione parlamentare);

ii) il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante;

iii) il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. Il conseguimento del diploma assorbe la necessità della formazione dell'articolo 6 comma 9.

iv) il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto;

v) l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da specifico decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal ministro della giustizia, sentiti **gli organi di autogoverno delle magistrature** ed il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del decreto qui illustrato: si tratterà, naturalmente, della sola parte di disciplina del concernente questo aspetto del praticantato (si pensi all'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, cui si ispira in parte la norma qui descritta);

vi) il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Il Capo III (articolo 11) contiene disposizioni riguardanti la professione di notaio.

L'**articolo 11** disciplina l'accesso all'esercizio della professione.

Muovendo dall'art. 5 della legge n. 89 del 1913 si specifica che possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della medesima legge n. 89 del 1913, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Si prevede infine – simmetricamente a quanto normato per il praticantato forense e riprendendo l'attuale disciplina – che il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. Il conseguimento del diploma assorbe la necessità della formazione dell'articolo 6 comma 9.

Il regolamento si applica dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore, individuato nel giorno successivo a quello di sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative con esso incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni (**articolo 12**).

Il regolamento incide unicamente su attività non soggette a finanziamenti pubblici nella parte regolata, e prevede l'intervento dell'amministrazione centrale (ministri vigilanti) in relazione a competenze già assegnate ed alle quali può farsi fronte con le dotazioni di risorse disponibili. Esso **non determina pertanto riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato** (**articolo 13**).

BOZZA IN DISCUSSIONE CON I CONSIGLI NAZIONALI DELLE ALTRE PROFESSIONI

Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2 (Consigli di disciplina territoriale)

1. I Consigli di disciplina territoriali hanno sede presso i consigli provinciali dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e svolgono compiti di valutazioni in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che svolgono funzioni disciplinari presso i corrispondenti Consigli provinciali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori al momento dell'approvazione del presente regolamento.

3. I consigli di disciplina territoriale operano con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, restando ferme le disposizioni di legge vigenti relative all'attività procedurale.

4. Le riunioni hanno luogo separatamente da quelle dei consigli dell'ordine.

5. I compiti di segreteria e di assistenza sono svolti dal personale dei consigli degli ordini provinciali.

Art. 3 (Collegi di disciplina)

1. Il collegio che decide le questioni disciplinari è chiamato "collegio di disciplina" ed è comunque composto da tre consiglieri, facenti parte del consiglio di disciplina territoriale.

2. Nei consigli di disciplina territoriale aventi più di tre componenti, la individuazione dei collegi di disciplina avviene ad opera dei medesimi consigli di disciplina territoriale, utilizzando il criterio della rotazione dei componenti con cadenza trimestrale, fermo restando che alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento a pena di nullità del procedimento stesso.

3. I collegi di disciplina sono presieduti dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica.

Art. 4
(Incompatibilità)

1. La carica di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di consigliere del Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori corrispondente e con la carica di consigliere del consiglio nazionale dell'ordine.
2. La carica di consigliere del consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con qualunque altro incarico direttivo all'interno dei consigli degli ordini provinciali, nonché con ogni altra nomina di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale presso Ordine diverso da quello di appartenenza, anche di altra professione.
3. La carica di consigliere del consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva a livello locale, regionale, nazionale.
4. I componenti dei consigli di disciplina territoriale che risultino rinviati a giudizio per fatti di reato doloso decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell'art.5.

Art. 5
(Nomina)

1. I membri dei Consigli di disciplina territoriale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare. I soggetti ivi indicati devono, rispettivamente :
 - a) risultare iscritti al medesimo ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 10 anni, qualora provenienti dalla sezione A dell'albo; da almeno 5 anni, qualora provenienti dalla sezione B dell'albo ; oppure
 - b) essere iscritti, da almeno 5 anni, all'albo degli avvocati, dei notai o di una professione tecnica regolamentata, con comprovata esperienza relativa all'ordinamento professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; oppure
 - c) essere professori universitari in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza relativa all'ordinamento professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; oppure
 - d) essere magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.È facoltà discrezionale del consiglio dell'ordine provinciale indicare componenti individuati dalle lettere b), c) e d).
3. I soggetti contenuti nell'elenco di cui sopra non devono aver riportato condanne, anche non definitive, per fatti dolosi, di carattere penale o disciplinare, devono essere di specchiata condotta morale e dotate di notoria indipendenza e di alta e riconosciuta professionalità.
4. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell'Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 4 ed al comma

precedente ed il possesso dei requisiti di cui al comma 2; alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae.

5. I componenti Architetti devono provenire da entrambe le sezioni dell'albo, in modo che sia assicurata la adeguata rappresentanza di tutti i settori e le sezioni dell'albo in seno al consiglio di disciplina territoriale.

6. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.

7. I nominativi da inserire nell'elenco di cui al comma 1 dovranno essere presentati nei trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, mediante candidature che vanno indicate al Consiglio dell'Ordine con le modalità di cui al comma 4. Per i componenti appartenenti ad altre categorie, la scelta avviene discrezionalmente ad opera del singolo consiglio dell'ordine provinciale, d'intesa con l'interessato o tramite richiesta all'organismo di categoria; il soggetto prescelto dovrà comunque presentare domanda con le modalità di cui al comma 4.

8. Il consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei quindici giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti. La delibera viene pubblicata senza indugio sul sito internet del consiglio provinciale dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in formato *open data*, con collegamento ben visibile nella homepage.

9. La delibera è immediatamente trasmessa al presidente del tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC ed anticipato via fax, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del consiglio di disciplina territoriale entro i successivi dieci giorni. Il presidente del tribunale deve designare i componenti dei consigli di disciplina in modo che sia assicurata la adeguata rappresentanza degli iscritti provenienti da entrambe le sezioni dell'albo in seno al consiglio di disciplina territoriale.

10. La designazione dei consiglieri componenti del consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata a mezzo PEC ed anticipato via fax al consiglio provinciale dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del consiglio provinciale dell'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in formato *open data*, con collegamento ben visibile nella *homepage*.

11. All'immediata sostituzione dei componenti del consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal presidente del tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una terna, individuata discrezionalmente dall'Ordine territoriale, entro cui il presidente del tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC ed anticipate via fax, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità.

12. In caso di nessuna candidatura per l'elenco di cui al comma 1, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio provinciale dell'Ordine attingerà all'elenco in possesso del Presidente del Tribunale del viciniore Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

13. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Ordine abbia per circoscrizione disciplinare due o più provincie finitime, designandone la sede.

Art. 6 **(Regolamento di procedura)**

1. Il procedimento dinanzi ai collegi di disciplina si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari.
2. Resta ferma la possibilità del Consiglio Nazionale di formare un regolamento di procedura, che raccolga le norme, anche relative alla prassi, nel rispetto della disciplina vigente, a fini di razionalizzazione e raccolta in un unico testo.

Art. 7 **(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)**

1. Ogni componente dei consigli di disciplina territoriale, prima di prendere servizio, deve presentare una dichiarazione scritta e firmata, di assenza di conflitti di interesse, in atto o potenziali, con l'incarico di consigliere dei consigli di disciplina e di rispetto dell'art.4 del presente regolamento.
2. Analoga dichiarazione deve essere sottoscritta prima della seduta disciplinare, di trattazione della singola causa assegnatagli.
3. Qualora il consigliere indicato si accorga di essere in conflitto di interessi con la causa assegnatagli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del collegio di disciplina e deve astenersi dal parteciparvi.
4. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 8 **(Disposizioni transitorie)**

1. Fino all'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali di cui agli articoli precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
2. Per i procedimento disciplinari per cui è già stata deliberata l'apertura del procedimento disciplinare, resta ferma la competenza dei previgenti Consiglio e Collegio di disciplina.